

PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) - Deliberazione n° 437 del 10.05.2006 - Nomina del dott. Di Fluri Giuseppe a Direttore Sanitario ASL SA/3.

L'anno duemilasei il giorno dieci del mese di maggio

IL DIRETTORE GENERALE Dott. DONATO M. T. SARACINO nominato con D.P.G.R.C. n. 691 del 31.12.2005 ai sensi del D.L.vo n.502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni e L.R. n. 32 del 3.11.1994;

VISTO l'art. 3 e seguenti del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario dell'ASL;

VISTO, in particolare che il Direttore Sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture pubbliche o private di media o di grande dimensioni;

VISTO, ancora, che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e che i contenuti di tale contratto, sono fissati dal D.P.C.M. 19.07.1995, n. 502, modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 MAGGIO 2001, N. 319, e dallo schema di contratto formulato dalla Regione Campania;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Direttore Sanitario; - che il dott. Di Fluri Giuseppe ha provvisoriamente svolto dal 10.01.2006 ad oggi l'incarico de quo;

- che la Commissione tecnica dell'Assessorato Regionale, dopo aver esaminato l'apposita documentazione prodotta dal dott. Di Fluri, con nota del 6 aprile c.a., prot. n. 32804, ha comunicato che lo stesso è in possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico di Direttore Sanitario;

RILEVATO che il dott. Di Fluri Giuseppe ha svolto incarichi a livello apicale, nel Dipartimento di Prevenzione dell'ASL per cui ha indubbiamente maturato una ampia esperienza anche in rapporto alle problematiche specifiche di questa Azienda;

DATO ATTO che il medesimo risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa: 1. età non superiore ai sessantacinque anni, essendo nato il 20.09.1951;

2. Laurea in Medicina e Chirurgia; 3. qualificata attività di direzione sanitaria da oltre 5 anni;

RITENUTO, pertanto, che la esperienza maturata dal dott. Di Fluri Giuseppe dia ampia garanzia in relazione alla funzione da svolgere;

RITENUTO di disciplinare, con separato provvedimento, il rapporto di lavoro e il trattamento economico connessi con la funzione affidata in conformità al D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.C.M. 502/95, dal D.P.C.M. 319/2001, nonché dallo schema di contratto predisposto in data 04.05.1995, prot. n. 065, dall'apposita Area Generale di Coordinamento dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, come da allegato;

VISTO il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L.R. 03.11.1994, n. 32;

DELIBERA

Per motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: di nominare, come nomina, il dott. Di Fluri Giuseppe, nato a San Mauro La Bruca (SA), il 20.09.1951, Direttore

Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale SA/3 della Regione Campania, con sede legale in Vallo della Lucania; 1. di rinviare ad un successivo atto la stipula del contratto per la disciplina del rapporto di lavoro, ivi prevedendo l'onere di spesa, in conformità del D.P.C.M. 502/95 e D.P.C.M. 319/2001 ed allo schema di contratto predisposto in data 04.05.1995, prot. n. 065, dall'apposita Area Generale di Coordinamento dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, previa acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 del più volte citato decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, come da allegato; 2. di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Dott. Donato M.T. Saracino

AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3 - 84078 Vallo della Lucania (SA)

PREMESSO - che il Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 691 del 31.12.2005 ha nominato, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 3.11.1994, n. 32, il dott. Donato Mario Teodosio SARACINO, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno 3, con sede legale in Vallo della Lucania;

- che la Giunta della Regione Campania con deliberazione n. 7916 del 17.12.1994 ha approvato, (ispirandosi allo schema di D.P.C.M. di cui al comma 6 del D. L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni concernente i contenuti del contratto di lavoro del Direttore Generale, e del Direttore Sanitari e Amministrativo presentato dal Governo alla Conferenza Stato Regioni sul quale la Conferenza stessa ha espresso il parere favorevole di competenza) lo schema di contratto di prestazione dell'opera intellettuale per le funzioni di Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario da valere sul territorio della Regione Campania;

- che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale SA/3 dr. Donato Mario Teodosio SARACINO, con provvedimento motivato n.del ha nominato il dott. Giuseppe DI FLURI Direttore Sanitario dell'Azienda medesima;

- che il dott. Giuseppe DI FLURI ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita agli atti in data al prot. n. ed ha prodotto formale dichiarazione attestante la insussistenza, a suo carico, delle situazioni di incompatibilità sancite dall'art. 3 del D.Lvo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni:

Tutto ciò premesso tra i signori - dr. Donato Mario Teodosio SARACINO, nato a Palmanova (UD) il 10.05.1956, domiciliato per la carica in Vallo della Lucania (SA) il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda A.S.L. SA/3 (P.IVA 03022900652) nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima; - dott. Giuseppe DI FLURI, nato a San Mauro La Bruca (SA) il 20.09.1951 e residente in Vallo della Lucania (SA), alla Via Passarelli (C.F. DFL GPP 51P20 I032Z); Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del D.P.C.M. 19.07.1995, n. 502, come integrato e modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, N. 319, previsto dal comma 6 dell'art. 3 D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, concernente i contenuti del contratto del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie;

Art. 2. Il Direttore Generale dell'Azienda, dr. Donato Mario Teodosio SARACINO conferisce l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima Salerno/3 al dr. Giuseppe DI FLURI. L'incarico è conferito ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 3. Il dr. Giuseppe DI FLURI, si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dal D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare si impegna a coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni, ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 23 della L.R. 32/94.

Art. 4. Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione. Il dr. Giuseppe DI FLURI, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Campania, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario

dell'Azienda Salerno/3, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. di cui all'art. 3 del D.Lvo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, un compenso annuo onnicomprensivo di euro 115.686,35 (centoquindicimila-seicentottantasei/35) al lordo di oneri e ritenute di legge, corrispondente all'80% del compenso del Direttore Generale, tenendo comunque conto delle modifiche disposte dalla Regione Campania motivate da ragioni di equilibrio di bilancio. Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6. Il Direttore Generale, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. di cui al precedente articolo 1, stabilisce, sentito il Direttore Sanitario, gli obiettivi aziendali rientranti nelle funzioni di sua spettanza. Stabilisce, inoltre, le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività, ai fini della corresponsione della percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 5, entro il limite massimo del 20% previsto dal D.P.C.M. citato, che l'Azienda può corrispondere, a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi stessi.

Art. 7. Salvo quanto previsto al successivo art. 8, l'incarico ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed è rinnovabile. Il medesimo non può comunque protrarsi oltre il compimento del 70.mo anno di età da parte del Direttore Sanitario. In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Sanitario di darne preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, al Direttore Generale, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 8. Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del D.Lvo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, l'incarico di Direttore Sanitario di cui al presente contratto, fatta salva la possibilità di riconferma da parte del Direttore Generale subentrante, cessa entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, il Direttore Generale dell'Azienda Salerno/3 dott. SARACINO Donato Mario Teodosio firmatario del presente contratto dovesse decadere dall'incarico. Per gravi motivi, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.Lvo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore Generale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio e con provvedimento motivato, può sospendere o recedere dal contratto dichiarandone la decadenza. Nel caso di cui ai commi precedenti nulla è dovuto al Direttore Sanitario a titolo di indennità di recesso. Fuori dalle ipotesi di cui al precedente comma, il Direttore Generale si riserva il diritto al recesso qualora si verificassero comportamenti contrari agli obblighi assunti dal Direttore Sanitario con il presente contratto, o qualora comunque sussistano circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario del rapporto contrattuale.

Art. 9. Ai sensi del D.P.C.M. richiamato all'art. 1 del presente contratto, ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano connessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e anticipata da questa; l'impegno di spesa è deliberato dal Direttore Generale e la relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Sanitario accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 10. Per quanto non previsto dall'art. 3 del D.Lvo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente contratto, si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. Art. 11. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott. Giuseppe DI FLURI.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Donato Mario Teodosio SARACINO

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe DI FLURI

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. si approvano specificamente l'art. 8, comma 4 del presente contratto.

Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Di Fluri

AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - Deliberazione n° 1124 del 19.10.2006 - Nomina del dott. Mario Forlenza a Direttore Amministrativo Asl Sa/3.

L'anno duemilasei il giorno diciannove del mese di ottobre

IL DIRETTORE GENERALE Dott. DONATO M. T. SARACINO nominato con D.P.G.R.C. n.691 del 31.12.2005 ai sensi del D.L.vo n.502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni e L.R. n. 32 del 3.11.1994; Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio competente. Sentito il parere del DIRETTORE SANITARIO, dott. Giuseppe DI FLURI.

VISTO l'art.3 e seguenti del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario dell'ASL;

PREMESSO che il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;

PREMESSO che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e che i contenuti di tale contratto sono fissati dal D.P.C.M. 19.07.1995, n.502, modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.319 e dallo schema di contratto formulato dalla Regione Campania;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Direttore Amministrativo;

PRESO ATTO che il dott. Mario Forlenza risulta inserito al 135° posto dell'elenco degli aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo di AA.SS.LL. ed AA.OO. approvato con Decreto Dirigenziale n.214 del 24 luglio 2006 e pubblicato sul B.U.R.C. n.34 del 31 luglio 2006;

PRESO ATTO che il dott. Mario Forlenza ha svolto incarichi a livello apicale in enti del S.S.N., per cui ha maturato una ampia esperienza, valida anche in rapporto alle problematiche specifiche di questa Azienda;

DATO ATTO che il medesimo risulta in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa: - età non superiore ai sessantacinque anni, essendo nato il 17.09.1954, - laurea in giurisprudenza, - qualificata attività di direzione amministrativa da oltre cinque anni;

RITENUTO, pertanto, che l'esperienza maturata dal dott. Mario Forlenza dia ampia garanzia in relazione alla funzione da svolgere;

RITENUTO di disciplinare, con separato provvedimento, il rapporto di lavoro e il trattamento economico connessi con la funzione affidata in conformità al D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.C.M. 502/95, D.P.C.M. 319/2001 nonché dallo schema di contratto predisposto in data 4 maggio 1995 - prot. n.065 - dall'Area Generale di Coordinamento dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, come da allegato;

VISTO il Decreto Legislativo 31.12.1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1994, n.32

DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - di nominare il dott. Mario Forlenza, nato a Contursi Terme (Sa) il 17.09.1954, Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale Sa/3 della Regione Campania, con sede legale in Vallo della Lucania (Sa); - di approvare lo schema di contratto per la disciplina del rapporto di lavoro, ivi prevedendo l'onere di spesa, in conformità del D. Lgs. 502/92 e del D.P.C.M. 319/01 ed allo schema di contratto predisposto in data 4 maggio 1995 - prot. n.065 - dall'Area Generale di Coordinamento dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, previa acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 del già citato D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, come da allegato; - di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il DIRETTORE GENERALE dott. Donato M. T. SARACINO

PREMESSO -che il Presidente della Giunta Regionale con decreto n.691 del 31.12.2005 ha nominato, ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 3.11.1994, n.32, il dott. Donato Mario Teodosio SARACINO quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno 3, con sede legale in Vallo della Lucania (Sa); -che la